

La Commissione Tributaria Centrale

La normativa sul contenzioso tributario precedente alla riforma del 1992, le cui disposizioni erano contenute nel DPR n° 636/72, prevedeva 3 gradi di giudizio: commissione di 1° grado, commissione di 2° grado e commissione tributaria centrale, oltre naturalmente al giudizio di legittimità di competenza della “ Corte di Cassazione”.

Con la riforma del 1992, avvenuta con l’emanazione dei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n° 545 e n° 546, la Commissione tributaria centrale resta in vita per il solo esaurimento del notevole arretrato pendente (cfr. art 42, c.3 del D. lgs. 545/92).

In seguito, la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) ha disposto una radicale trasformazione della CTC stabilendo, in particolare, la riduzione a ventuno del numero delle sezioni e prevedendo che le stesse fossero presenti nei soli capoluoghi di regione nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Successivamente il d.l. 40/2010 ha previsto l’automatica definizione delle controversie pendenti in cui l’amministrazione finanziaria risultava soccombente nei primi due gradi di giudizio e la trattazione di tutti i procedimenti ancora aperti entro il 31-12-2012.

Da ultimo è intervenuto il D.lgs. n. 156/15 che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i procedimenti giurisdizionali pendenti al 31 dicembre 2014 dinanzi alla cessata Commissione tributaria centrale proseguono innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio.